

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6817 del 27/11/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4057 del 03/09/2019 intestata a LASERPIU' SOCIETA' COOPERATIVA per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7089 del 27/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventisette NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4057 del 03/09/2019 intestata a LASERPIU' SOCIETA' COOPERATIVA per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4057 del 03/09/2019 ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LASERPIU' SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina."* rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 16/09/2019;

Tenuto conto che l'AUA sopra citata comprende, all'Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Considerato che in data 30/09/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2025/172314 del 30/09/2025, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento alla sostituzione della macchina taglio laser (anche di acciaio inox) di cui alla emissione E7 "Taglio laser Adige Lasertube LT712D", con il nuovo taglio laser LT6 Lasertube BLM GROUP che sarà sempre convogliato alla emissione E7, ma con una portata ridotta (da 2.000 Nmc/h a 1.600 Nmc/h);

Dato atto che con PEC del 03/10/2025 avente PG/2025/174929 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Atteso che con nota avente PG/2025/192288 del 29/10/2025 sono state richieste integrazioni;

Visto che in data 31/10/2025, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al PG/2025/193910;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, depositata agli atti dell'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determina Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dal responsabile del endo-procedimento "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." acquisite in data 26/11/2025, ove è riportato quanto segue:

*“ (...) **Visto** che con nota prot. n. 181780 del 14/10/2025, aggiornata con nota prot. n. 194703 del 03/11/2025, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste;*

***Vista** la relazione tecnica avente prot. n. 209064 del 25/11/2025 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:*

“Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

La società svolge attività di carpenteria metallica per la costruzione di semilavorati in metallo mediante l'utilizzo di saldatrici e macchine per il taglio robotizzate.

La ditta per quanto riguarda i quantitativi di materie prime lavorate dichiara che non subiranno modifiche rispetto a quanto autorizzato nell'AUA vigente (DET-AMB-2019-4057 del 03/09/2019 900.000 kg/anno di tubi in metallo di cui il 99% di ferro (891.000 kg/anno) e l'1% di acciaio INOX-AISI 304 (9000 kg/anno).

La ditta dichiara di lavorare 230 giorni all'anno.

L'azienda dichiara che le schede di sicurezza, non evidenziano l'uso di sostanze classificate con le frasi di rischio di cui all'Al.III Parte I punto 2.1 del Dlgs 152/06

EMISSIONE MODIFICATA

EMISSIONE N. E7 - TAGLIO LASER

Al punto di emissione E7 avviene l'attività di taglio laser acciaio di inox. La ditta dichiara che la modifica riguarda la sostituzione della macchina taglio laser ADIGE LASERTUBE LT712D, le cui lavorazioni generano l'emissione E7, con un nuovo impianto di taglio laser LT6 Lasertube BLM GROUP; ...omissis...

Attualmente il punto di emissione E7 è autorizzato con valori limite per Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi espressi come NO₂ 20 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (5 mg/Nmc) del punto 4.13.16 dei CRIAER, ma e' esclusa dall'applicazione della DGR 2236/09 e s.m.i. punto 4.39.5 per la lavorazione di acciaio inox.

La ditta dichiara che la macchina nuova di taglio laser è dotata di uno specifico impianto di abbattimento (filtro a cartucce) e che visionando la scheda tecnica di tale impianto è stato calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.007 m/s consona rispetto ai riferimenti indicati dall'allegato III dei Criteri Criaer.

Dall'analisi delle schede di sicurezza la ditta dichiara di aver verificato che i flussi di massa per cromo, nichel, manganese anche per tale emissione, non sono superiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 e B della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i).

A parere dello scrivente il calcolo utilizzato dalla ditta non è corretto, in quanto si ritiene che la soglia di rilevanza di una lavorazione delle sostanze pericolose contenute nelle tabelle di cui agli allegati I degli allegati alla parte V del D.Lgs 152/06, debba essere calcolata durante i periodi di lavorazione di dette sostanze e non come media generale, includendo nel calcolo le lavorazioni che non comportano l'emissione di tali inquinanti nello stesso punto di emissione (in questo caso il taglio dell'acciaio non inox, che non comprendono dette sostanze).

In caso contrario si determinerebbe differenze di valutazione, a parità di flusso di massa della

sostanza pericolosa lavorata, tra chi lavora esclusivamente con materie prime che contengono sostanze pericolose e chi invece aspira anche lavorazioni con materie prime diverse nella stessa emissione.

Precisato quanto sopra, anche considerando i calcoli eseguite con le modalità indicate da questa Arpae, non si raggiunge la soglia di rilevanza per Cr VI + Ni la cui somma di massa oraria arriva a 4.51 g/h con una soglia pari a 5 g/h (la ditta aveva indicato 0,045 g/h come somma Cr VI + Ni).

Pertanto i limiti di emissione per Cr VI e NI, anche come somma, non sono applicabili.

Pertanto, si propongono gli stessi limiti e prescrizioni del punto di emissione, come già autorizzato, come di seguito indicato:

...omissis...

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione modificato E7
- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sul punto di emissione E7.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell' AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati”;

Visto che la ditta con email del 26/11/2025 acquisita al prot. 209863 ha comunicato che “anche nel nuovo impianto di aspirazione a servizio del nuovo taglio laser che genera l'emissione E7, è presente il pressostato differenziale idoneo per effettuare un controllo immediato e completo sullo stato di efficienza dei filtri, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 16/06/1999 n. 960, punto 8.1 e pertanto si richiede l'esenzione dall'effettuare autocontrolli annuali delle polveri totali”;

Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che con la modifica richiesta non si avrà una variazione qualitativa, ma una riduzione delle emissioni oggetto di autorizzazione, essendo il valore di portata richiesto per l'emissione modificata E7 inferiore a quello autorizzato;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per accogliere la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, compresa la richiesta di avvalersi dell'esenzione dall'effettuazione del monitoraggio annuale prevista dalla D.G.R 960/1999 punto 8.1;

Evidenziato che si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato; (...) **si propone**

all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, come di seguito indicato:

- sostituzione della emissione E7 al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, di seguito riportata:

EMISSIONE N. 7 – TAGLIO LASER “ADIGE LASERTUBE LT712D”

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

con quanto di seguito riportato, a seguito della sostituzione su tale emissione della macchina taglio laser (anche di acciaio inox), con il nuovo taglio laser LT6 Lasertube BLM GROUP, come richiesto con la comunicazione di modifica in oggetto:

EMISSIONE N. 7 – TAGLIO LASER “LT6 Lasertube BLM GROUP”

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

- inserimento delle nuove prescrizioni di seguito riportate al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, inerenti la procedura di messa in esercizio della emissione modificata E7 e la successiva effettuazione dei tre monitoraggi previsti alla messa a regime:

13. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

14. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E7** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.

15. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 13.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al

precedente punto 14.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

16. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E7** e **per un periodo di 10 giorni** il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate;

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare l'Allegato A della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4057 del 03/09/2019 ad oggetto “*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LASERPIU’ SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina.*” rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 16/09/2019, come sopra esposto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la

successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4057 del 03/09/2019** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LASERPIU' SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 16/09/2019, come segue:

- sostituzione della emissione E7 al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, con quanto di seguito riportato, a seguito della sostituzione su tale emissione della macchina taglio laser (anche di acciaio inox), con il nuovo taglio laser LT6 Lasertube BLM GROUP, come richiesto con la comunicazione di modifica in oggetto:

EMISSIONE N. 7 – TAGLIO LASER “LT6 Lasertube BLM GROUP”

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

- inserimento delle nuove prescrizioni di seguito riportate al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, inerenti la procedura di messa in esercizio della emissione modificata E7 e la successiva effettuazione dei tre monitoraggi previsti alla messa a regime:

13. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC:

aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Cesena la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

14. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E7** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
 15. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 13.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 14.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
 16. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E7** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4057 del 03/09/2019.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4057 del 03/09/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.